

COMUNE DI LENOLA

DELIBERAZIONE N. 119/2020

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: DENOMINAZIONE DI UNA VIA TERRITORIALMENTE NON ESISTENTE
PER L'ISCRIZIONE IN ANAGRAFE DEI SOGGETTI SENZA FISSA DIMORA**

Regolarmente convocata per oggi dodici del mese di Novembre dell'anno duemilaventi alle ore 15:30 sono presenti i seguenti componenti la Giunta Comunale:

MAGNAFICO FERNANDO **SINDACO – PRESIDENTE**

MARROCCO SEVERINO **VICE SINDACO**

MARROCCO EMILIA **ASSESSORE**

DE FILIPPIS ALESSANDRA **ASSESSORE**

PANNOZZO GIULIO **ASSESSORE**

Presente	Assente
SI	
SI	
	SI
SI	
	SI

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Pia Fiore;

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **Sindaco Fernando Magnafico** che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Si allontana dall'aula perché interessato all'argomento l'Assessore _____

LA GIUNTA COMUNALE

VISTI:

- l'art. 43 del Codice civile che recita: "Il domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi. La residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale"; - l'art. 1 della Legge 24.12.1954, n° 1228 "Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente" secondo capoverso, che prevede: "Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze che hanno fissato nel comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel comune il proprio domicilio";

DATO ATTO CHE il successivo art. 2, comma 1, prescrive l'obbligo per chiunque di avere una propria iscrizione anagrafica, precisando nel comma 3 che "la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio e, in mancanza di questo, nel comune di nascita";

VISTO il successivo comma 4, come modificato dall'art. 3, comma 39, della legge 15.07.2009 n. 94 recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", circa l'istituzione presso il Ministero dell'Interno di un apposito registro nazionale delle persone senza fissa dimora;

LETTO l'articolo 1 del D.P.R. 30.05.1989, n° 223 "Regolamento anagrafico della popolazione residente";

CONSIDERATO CHE:

- alcune categorie di cittadini non hanno un legame preferenziale con alcun luogo determinato nel qual riconoscersi in maniera abituale e stabile;

- ai fini dei diritti ed obblighi anagrafici per chi si trova in queste condizioni (girovaghi, artisti delle imprese spettacoli viaggianti, altri) la residenza si considera fissata nel Comune dove ha stabilito il domicilio, come previsto dall'art. 2, comma 3 della Legge 24.12.1954, n. 1228;

PRESO ATTO del contenuto di "Avvertenze, note illustrative e norme A.I.R.E., Metodi e Norme, serie B - n° 29 - edizione 1992" edite dall'I.S.T.A.T., dove viene fornita la seguente definizione di persona senza fissa dimora: "La persona senza fissa dimora è, ai fini anagrafici, chi non abbia in alcun comune quella dimora abituale che è elemento necessario per l'accertamento della residenza (girovaghi, artisti delle imprese spettacoli viaggianti, commercianti e artigiani ambulanti, etc....) per cui, quindi, si è adottato il criterio dell'iscrizione anagrafica nel comune di domicilio; il domicilio, infatti, è l'unico elemento che possa legare il senza fissa dimora ad un determinato comune. Peraltro l'iscrizione anagrafica nel comune di domicilio va incontro ai legittimi interessi del cittadino senza fissa dimora, conferendogli la possibilità di iscriversi nell'anagrafe di quel comune che possa essere considerato, nei continui spostamenti dipendenti dalla natura della sua attività professionale, come quello dove più frequentemente egli fa capo, ovvero ha dei parenti o un centro d'affari o un rappresentante o addirittura il solo recapito e che per lui sia più facilmente raggiungibile per ottenere le certificazioni anagrafiche occorrenti";

RICHIAMATO il contenuto della "Guida alla vigilanza anagrafica – Metodi e Norme – n° 48, edizione 2010", edita dall'I.S.T.A.T., ove si precisa che "nulla impedisce che, una volta individuati i luoghi che sintetizzano il concreto vivere del senza tetto, l'iscrizione sul territorio del comune avvenga presso una via fittizia, quale quella indicata dall'I.S.T.A.T.";

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, n° 22 del 22.07.2010, con cui vengono determinate le modalità di funzionamento del registro nazionale delle persone senza fissa dimora, giusto Decreto Ministeriale in data 06.07.2010;

RICONOSCIUTA l'obbligatorietà dell'iscrizione nell'apposito registro nazionale dei senza fissa dimora, qualora ve ne sia richiesta e ne ricorrano le condizioni;

RAVVISATA l'opportunità di denominare l'indirizzo dei soggetti senza fissa dimora, individuando un'area di circolazione comunale convenzionale e territorialmente non esistente da riportare nella seguente denominazione fittizia: "Via dell'Accoglienza";

VISTO l'allegato parere favorevole espresso dal Responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1° D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di provvedere all'istituzione di un'area di circolazione comunale convenzionale e territorialmente non esistente da riportare nella seguente denominazione fittizia: "Via della Casa Comunale";

2) di dare atto che nella suddetta via verranno iscritti e certificati in maniera progressiva nei numeri dispari sia i senza tetto censiti quali residenti al censimento, sia i senza fissa dimora che hanno stabilito il proprio domicilio nel Comune o che in mancanza di un domicilio eletto (reale) risultano nati nel comune così come previsto dalle Note ISTAT sopra riportate;

3) di dare atto che nella suddetta via verranno iscritte e certificate in maniera progressiva nei numeri pari le seguenti categorie di persone: cittadini dimoranti senza la possibilità di alloggio fisso, ma che continuano a mantenere i propri interessi nel nostro Comune;

4) di prevedere, per gli iscritti all'indirizzo anagrafico di Via della Casa Comunale, in ragione di situazioni di disagio sociale – ai sensi della presente deliberazione – che gli Uffici Anagrafici possano provvedere alla verifica periodica delle posizioni soggettive delle persone aventi la residenza anagrafica nella via fittizia, per una verifica della sussistenza dei requisiti e per l'eventuale avvio della procedura di irreperibilità anagrafica. A tal fine si definisce che costituiscono elementi di prova di abbandono dalla domiciliazione in Lenola e quindi fondato motivo di avvio della procedura di irreperibilità, con conseguente cancellazione anagrafica, le seguenti fattispecie:

- l'assenza di ogni contatto con il Servizio Sociale che si protragga per oltre tre mesi;
- l'assenza da tre mesi di attività anagrafiche o amministrative comunali probante la presenza sul territorio (per es. rinnovo carta di identità scaduta, certificazioni richieste dall'intestatario, rinnovo della dichiarazione di soggiorno, ecc.)

5) di incaricare l'Ufficio Anagrafe di questo Comune a fornire all'INA le informazioni relative alle posizioni di "senza fissa dimora", così come previsto dal combinato di cui al D.M. 6 luglio 2010 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 165, del 17 luglio 2010) e Circolare Ministero dell'Interno – D.C.S.D. – n. 22 in data 21.07. 2010.

Ed inoltre, riscontrata l'urgenza di dover provvedere in merito, per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto con il presente atto, all'unanimità dei voti espressi in forma palese con separata votazione

LA GIUNTA COMUNALE

Con separata votazione ad esito unanime

DELIBERA

di dichiarare l'immediata eseguibilità dell"atto ex art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto e approvato

IL SINDACO

F.to FERNANDO MAGNAFICO

IL SEGRETARIO CAPO


F.to MARIA PIA FIORE

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 12 Novembre 2020

IL SEGRETARIO CAPO

MARIA PIA FIORE



Maria Pia Fiore

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio n. 987 del Comune il 02 DIC 2020 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Lì, 02 DIC 2020

IL SEGRETARIO CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Esecutiva ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

Lì, 12 Novembre 2020

IL SEGRETARIO CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Si esprime parere di regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì, 12 Novembre 2020

IL RESPONSABILE

F.to Francesca Magnafico

Si esprime parere di regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì,

IL RESPONSABILE

Si esprime parere di conformità ex art. 97 D.Lgs. 267/2000

Lì,

IL RESPONSABILE